

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR DI BRESCIA, INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

ATC: UNICO

**CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA
VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO,
N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell'ATC ricadenti in Comunità montane.

Dopo l'8.12.2016 è vietato l'utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).

Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate od allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
 - Laghi di Garda e Iseo;
 - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;

- Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
- Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
- Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 1.10.2016 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da 30 minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Unico

2.1 Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	15
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	15
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016 – Prelievo subordinato a un piano proposto dall'ATC e autorizzato dall'UTR, suddiviso in 3 periodi (dal 18.09 al 23.10, dal 24.10 al 21.11 e dal 22.11 al 8.12) con obbligo di comunicazione dei prelievi effettuati entro il 28.10 per il primo periodo ed entro il 20.11 per il secondo periodo secondo le modalità definite dall'ATC. Se entro il 20.11.2016 non sarà registrato il prelievo di almeno l'80% del totale autorizzato, il piano avrà termine.	1	10
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	20
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017 con limitazione dal 8.12.2016 al 31.01.2017 solo in squadra con cane da seguita secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzata dall'UTR su proposta dell'ATC	2	Non previsto

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ' NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani adulti è consentita dal 20.08.2016 al 11.09.2016 per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì), mentre per i cani di età non superiore a 15 mesi è consentita esclusivamente nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dal 1.08 al 18.08.2016, per quattro giorni

settimanali (esclusi il lunedì, martedì e venerdì). L’allenamento e addestramento dei cani è subordinato al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l’iscrizione all’ATC o alla ricevuta di versamento all’ATC corrispondente al tipo di caccia prescelto.

2.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante nella forma da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, germano reale, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, ghiandaia, tordo sassello. Dal 1.01.2017 al 16.01.2017 è altresì consentita la caccia da appostamento temporaneo alla cornacchia grigia e alla cornacchia nera.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC n.1 Ponte di Legno, n.2 Edolo, n. 3 Media Valle Camonica, n. 4 Bassa Valle Camonica, n. 5 Sebino, n. 6 Valle Trompia, n. 7 Valle Sabbia e n. 8 Alto Garda

3.1.Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B da 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016	2	15
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016 (nel CAC n. 6 la caccia alla starna è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina)	2	15
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016 (nel CAC n. 4 dal 2.10.2016 al 30.11.2016); Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016 Il piano di prelievo viene chiuso qualora non venga prelevato almeno l’80% dei capi autorizzati entro l’80% del periodo totale concesso. Tale previsione riguarda anche la lepre bianca.	1	8 (di cui al massimo 2 di lepre bianca)
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016 (nel CAC n. 6 la caccia al fagiano è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina)	2	20
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016 In Zona B è consentita dopo la chiusura dei piani di prelievo della stanziale, sino al 31.12.2016, solo in squadra, con cane da seguita secondo regolamento	2	Non previsto

	provinciale di Brescia, autorizzata dall'UTR su proposta dei CAC.		
--	---	--	--

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA

In Zona B:

- **CAC n. 1, n. 3, n. 7** dal 20.08.2016 al 17.09.2016, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 2, n. 4, n. 5, n. 6** dal 20.08.2016 al 11.09.2016, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 8**, dal 3.09.2016 al 21.09.2016, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sotto elencati per ciascun CAC

CAC	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016	Dal 4.09.2016 al 24.09.2016
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016
n. 5 – Sebino	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016
n. 6 – Valle Trompia	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016
n. 7 – Valle Sabbia	Solo nei giorni: 4.09 – 7.09 – 11.09.2016	Solo nei giorni: 14.09 – 18.09 – 21.09 – 25.09.2016
n. 8 – Alto Garda	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016 fermo restando quanto previsto per la Zona di Protezione Speciale	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016 fermo restando quanto previsto per la Zona di Protezione Speciale

3.3 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ' NON SUPERIORE AI 15 MESI

Zona B

- **CAC n. 2, n. 4, n. 5, n. 7, n. 8** l'addestramento e l'allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi è consentita esclusivamente nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dall'1.08 al 18.08.2016 per quattro giorni settimanali (esclusi il lunedì, martedì e venerdì).
Nell'intero territorio del comune di Tremosine nel mese di agosto è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.
- **CAC n. 1, n. 2, n. 3** vigono le norme del Regolamento regionale n. 16/03.

Nel periodo compreso dal 20.08.2016 al 31.01.2017, ai fini dell'addestramento e allenamento, i cani di età non superiore ai 15 mesi sono equiparati ai cani adulti e soggiacciono alle stesse regolamentazioni.

L'addestramento e allenamento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o alla ricevuta di versamento al CAC di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

3.4 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI: 2000 m/slm in tutta la Zona Alpi.

3.5 ALTRE DISPOSIZIONI

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento regionale n. 16/2003 sono quelle già autorizzate con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 32 del 18.02.2016.

Sono definiti i seguenti divieti e/ o limitazioni:

- Divieto di caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate dei comuni di Esine e Gianico (CAC n. 4); nei comuni di Vobarno e Capovalle (CAC n. 7).
- Divieto di ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle nei seguenti CAC:

- **CAC n. 2**

- zona della Val Malga in Comune di Sonico;
- zona di Sant'Antonio, Piz Trè e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;
- zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino all'8.11.2016. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;

- **CAC n. 8**

- zona Tombea e Torrente Proallo in comune di Magasa.
- Divieto dell'uso del cane da seguita dopo il 30.11.2016 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).
- Istituzione nel territorio del CAC n. 2 di due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.
- Divieto nelle zone appositamente tabellate dei comuni di Tremosine, Valvestino e Magasa della caccia alla beccaccia, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.
- Divieto della caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

Nel CAC n. 2, oltre la vegetazione d'alto fusto, è vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, e del cane da ferma e riporto dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina.

Nel CAC n. 4 e n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre e del cane da ferma e/o da riporto oltre la vegetazione d'alto fusto dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina, fatto salvo l'utilizzo del cane da riporto per chi pratica

l'appostamento fisso purché venga tenuto al guinzaglio durante il tragitto da e per l'appostamento stesso.

Nella Zona A del CAC n. 6, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica di alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

Nel CAC n. 4, nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.

Nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo, i cacciatori soci:

- del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6;
- del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7;

I cacciatori soci del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC prescelto; gli stessi cacciatori possono esercitare l'attività venatoria anche nella parte di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel comprensorio CAC n. 4, nel rispetto tuttavia dei regolamenti e dei piani di abbattimento del medesimo.

Sino al 31.12.2016 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dall'1.12 al 31.12.2016
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cervenò, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale, nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Civate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal presente provvedimento, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il Comprensorio).
n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle e Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima).

La caccia vagante all’avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l’uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella in territorio dei comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Gogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Delibera di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009). Il cacciatore che esercita la caccia alla lepre comune, coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca e pernice bianca, prima di iniziare la battuta, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal CAC e sul quale è riportata la dicitura “*a soli fini statistici*” la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo. Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata la fascetta prevista dall’articolo 15 del Regolamento regionale n. 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l’applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

VALICHI MONTANI

I valichi montani presenti nel territorio bresciano sono quelli indicati nella Deliberazione consiliare n. 24/48/96 dell’1.09.1996, integrati con il Passo del Vivione e il Gogo della Presolana, in conformità alla Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia del 31.03.2009, n. 17.